



ARPA PUGLIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI AVVOCATI PER L'ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – ARPA PUGLIA

IL DIRETTORE GENERALE

RENDE NOTO

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente avviso stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità e i criteri per il conferimento da parte dell'ARPA Puglia degli incarichi di patrocinio legale dell'Agenzia a professionisti esterni all'Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

ART. 2 Istituzione di un elenco di Avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali, l'ARPA Puglia intende procedere all'aggiornamento di un apposito elenco aperto ai professionisti Avvocati, singoli e/o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dal quale attingere al fine di conferire mandato professionale di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali l'ARPA Puglia è parte, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico, soggetto ad aggiornamento annuale, articolato nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- 1) Contenzioso amministrativo;
- 2) Contenzioso civile e commerciale e procedure esecutive;
- 3) Contenzioso penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile)
- 4) Contenzioso tributario;
- 5) Diritto del lavoro;



6) Diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 30.000,00.

Le sezioni n. 3 e 6 sono riservate agli avvocati che non possiedono il requisito dell'iscrizione all'Albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori purché abbiano l'iscrizione all'albo ordinario degli avvocati da almeno 10 anni.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere iscritti all'Albo di patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori da almeno 5 anni dalla data di iscrizione all'Albo speciale ed in possesso di comprovate esperienza professionale quinquennale riferita a una o più delle sezioni (massimo due) contraddistinte da nn. da 1, 2, 4, 5 indicate al comma 2 dell'art. 2;
- b. essere in possesso della sola iscrizione all'Albo ordinario professionale degli Avvocati da almeno 10 anni per la sezione n. 3 e n.6
- c. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- d. godimento dei diritti civili e politici;
- e. capacità a contrarre con la P.A.;
- f. insussistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente;
- g. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- h. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).

Non possono chiedere di essere iscritti nell'elenco aggiornato coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro ARPA Puglia.

Gli studi in forma associata che intendano conseguire l'iscrizione all'albo per uno o più dei propri componenti dovranno indicare espressamente i nominativi dei componenti stessi nonché le sezioni (per un massimo di 2 sezione) nelle quali viene richiesta l'iscrizione di ciascun componente.

ART. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>), entro e non oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale Unico del Reclutamento.

Se il giorno di scadenza è festivo verrà prorogato al giorno successivo non festivo.



La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma unica di reclutamento” (<https://www.inpa.gov.it>).

Per partecipare alla selezione il candidato deve essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In alternativa all'utilizzo dello SPID, l'accesso potrà avvenire tramite CIE (Carta d'Identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o EIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).

Il candidato, previa autenticazione e registrazione, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema “inPA”, inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae, ed inviare la propria candidatura alla procedura.

Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande “inviate” nella procedura online ed inviate entro le ore 23.59 **del termine di scadenza previsto per la partecipazione**.

Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non concluse non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione.

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione sarà certificata dal sistema informatico che rilascerà ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso all'indirizzo mail indicato nella domanda, e allo scadere del termine ultimo per la presentazione non permetterà più l'invio del modulo elettronico di domanda o la modifica dello stesso. La presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale “InPA”.

Si raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, controllare anche la cartella di SPAM/posta eliminata e che la stessa casella non presenti problemi.

In ogni caso la ricevuta può essere scaricata dalla sezione “Riepilogo” del portale alla voce “Riepilogo domanda”. La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.

Il Codice ID potrà essere utilizzato dall'Agenzia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura.

La domanda di selezione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e autenticazione elettronica.

Per richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ (<https://www.inpa.gov.it/faqdomande-e-risposte>), l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”.

Ai fini dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di invio della domanda fornite dal sistema informatico.

Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda.

L'Amministrazione non è in alcun caso responsabile per i disagi causati dal malfunzionamento del portale “inPA” ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio per esaurita capacità di ricezione).

Pertanto, è cura del candidato notificare all'Amministrazione qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale accertato



dall'amministrazione che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per un termine pari alla durata del malfunzionamento. In tal caso l'amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'Avviso. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

ART. 5 Modalità di iscrizione

I professionisti che intendono ottenere l'iscrizione all'elenco aggiornato nella domanda di partecipazione on-line sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato DPR a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione al presente avviso.

La partecipazione al presente Avviso comporta:

- a) aver preso completa visione del presente Avviso e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto;
- b) accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura di cui al presente avviso avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione nonché sul portale "inPA";
- c) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- d) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA e sul portale "inPA" per tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso.

I titoli posseduti dai professionisti avvocati saranno valutati in coerenza con i criteri indicati nel presente Avviso.

All'atto della registrazione sul portale, l'interessato dovrà **compilare il proprio curriculum vitae completo** di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/200, indicando un indirizzo PEC o altro domicilio digitale.

Si raccomanda ai candidati di completare il form di domanda ai fini della partecipazione al presente Avviso con l'indicazione precisa - anche mediante espresso riferimento alla lettera corrispondente al requisito di esperienza professionale cui si fa espresso riferimento.

ART. 5 bis

INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTIVITA' LAVORATIVE, CORSI, SPECIALIZZAZIONI, E SCELTA CAMPO DI COMPETENZA.

All'atto della registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche e dati ivi richiesti, con valore di dichiarazione



sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Laddove la candidatura sia riconducibile ad uno studio singolo o associato il candidato legale rappresentante che presenta la candidatura dovrà precisare la forma societaria utilizzando la sezione "Parlaci di te" del form di domanda, avendo cura di indicare:

- A) Denominazione dello Studio singolo e/o associato;
- B) Indirizzo dello Studio;
- C) Fax, mail, pec e telefono ufficio;
- D) P.Iva / Cod.Fiscale;
- E) Foro di iscrizione Ordine Avvocati, data e numero;
- F) Indicazione della materie giuridiche di interesse di cui all'art. 2 del presente avviso:
 - 1)Contenzioso amministrativo;
 - 2)Contenzioso civile e commerciale e procedure esecutive;
 - 3)Contenzioso penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile)
 - 4)Contenzioso tributario;
 - 5)Diritto del lavoro;
 - 6)Diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 30.000,00.

Le sezioni n. 3 e 6 sono aperte agli avvocati che non possiedono il requisito dell'iscrizione all'Albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori purché abbiano l'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 10 anni.

Non possono essere indicate più di due sezioni di preferenza.

Qualora il candidato dichiari più sezioni di competenza, saranno prese in considerazione le prime due indicate.

Ai fini della scelta delle materie giuridiche di interesse di cui alla lett. F) si deve procedere con la compilazione la sezione "ulteriori dichiarazioni – parlaci di te" presente nel portale InPA.

La mancata compilazione e indicazione delle sezioni di interesse, nella sezione "parlaci di te", come innanzi indicato, comporterà l'esclusione dall'elenco di professionisti esterni.

Inoltre, si precisa che laddove nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)" il candidato non trovasse la specifica voce relativa all'abilitazione/autorizzazione da dichiarare potrà utilizzare il campo "Altro".

Si raccomanda a tutti i candidati di prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi presenti nel modulo di candidatura sul Portale InPA e del curriculum vitae generato dal Portale stesso.

Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Bando e autorizza ARPA PUGLIA al trattamento dei dati personali per l'uso amministrativo della selezione in oggetto, ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

- G) Per quanto concerne la verifica dei requisiti di ammissione per l'ottenimento dell'incarico consistenti in a) certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati o dichiarazione sostitutiva con

allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e **b)** dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita, non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A. e non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia), si precisa che l'amministrazione si riserva di chiederne l'esibizione al conferimento dell'incarico.

ART. 6 Esclusione

Non si farà luogo all'iscrizione nell'elenco nel caso in cui:

- a. non siano stati rispettati termine e modalità di presentazione della domanda.
- b. manchi il titolo di abilitazione e/o iscrizione all'Albo avvocati, nonché l'anzianità di servizio prevista per l'iscrizione in una delle categorie indicate all'art. 2;
- c. in caso di sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d. trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A. e non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- e. mancato riscontro a richieste di specificazione/chiarimenti da parte dell'Agenzia (viene inserito per l'ipotesi di soccorso istruttorio laddove le domande risultino carenti ma sanabili);
- f. mancata indicazione delle materie di interesse di cui all'art. 2 del presente avviso pubblico.

ART. 7 Formazione dell'elenco

Scaduto il termine per la presentazione della domanda, l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso provvederà alla formazione dell'elenco aggiornato, diviso in sei Sezioni principali:

- 1)Contenzioso amministrativo;
- 2)Contenzioso civile e commerciale e procedure esecutive;
- 3)Contenzioso penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile)
- 4)Contenzioso tributario;
- 5)Diritto del lavoro;
- 6)Diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 30.000,00



Le domande da inserire nell'elenco aggiornato saranno esaminate dal Dirigente del Settore previa istruttoria dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso. L'elenco degli Avvocati sarà deliberato dal Direttore Generale.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione a mezzo pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale, mentre l'esclusione con l'indicazione della relativa motivazione sarà comunicata al domicilio indicato dal professionista nella domanda.

Tutte le domande eventualmente formulate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere ripresentate a questa Amministrazione in conformità alle indicazioni ivi contenute.

ART. 8 Aggiornamento

L'aggiornamento dell'elenco sarà disposto annualmente mediante "Avviso di Aggiornamento e/o integrazione dell'Elenco degli Avvocati", che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Concorsi".

L'Avviso pubblico aggiornato sarà affisso per trenta giorni con le modalità descritte al precedente punto n.4) del presente avviso.

Gli Avvocati già iscritti dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell'iscrizione.

ART. 9 Sospensione dall'elenco

Ove il professionista incaricato si renda responsabile di un'inadempienza contrattuale, l'ARPA Puglia potrà, a proprio insindacabile giudizio, revocare l'incarico e sospendere l'iscrizione dall'elenco.

Della disposta sospensione dall'elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 10 Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) grave inadempimento;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) rifiuto per due volte dall'incarico a seguito di intervenuta designazione;

In tutti i casi la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.



ART. 11 Affidamento – Criteri

il Dirigente del Servizio previa istruttoria dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso procede all'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione verrà fatta, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di consequenzialità (es.gravami), complementarietà e/o correlazione con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o lo studio della medesima questione giuridica;
- rotazione dall'ordine di inserimento nell'elenco;
- assenza conflitto di interesse anche potenziale con riferimento al singolo incarico;

I suddetti criteri sono derogabili, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche mediante il ricorso a professionista non inserito nell'Elenco, quando:

-il procedimento promosso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad un Avvocato designato dall'Ente, ancorché non inserito nell'Albo. Il legale già officiato potrà inoltre essere nominato anche in relazione ai giudizi connessi a quello per cui vi è stato affidamento di incarico nel rispetto dei principi di complementarietà e consequenzialità in funzione della nozione unitaria di studio della controversia;

-il giudizio involga fattispecie di particolare difficoltà, complessità e peculiarità tali da rendere opportuno l'affidamento a legale che ha già trattato, con risultati positivi, la medesima materia nell'interesse dell'Ente o di altre p.a.;

-il procedimento implica la soluzione di dibattuti problemi giuridici di speciale difficoltà per cui si rende opportuno che richiedano il ricorso a un professionista specializzato nel settore o di particolare esperienza;

- in relazione agli incarichi che comportano la difesa dell'Ente dinanzi alle Magistrature Superiori, nonché agli organi di giustizia della Comunità Europea, l'Amministrazione non è vincolata al presente elenco;

- per il secondo grado di giudizio, l'Amministrazione valuta discrezionalmente se confermare l'incarico o incaricare altro professionista.

Prima di procedere al conferimento dell'incarico, il professionista dovrà:

- inviare un preventivo di parcella;
- comunicare gli estremi della polizza professionale.



ART. 12 Termini dell’Affidamento

L’incarico legale così conferito sarà registrato in un apposito “registro degli incarichi legali” formato in ordine cronologico, a cura dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso.

L’inclusione del professionista nell’elenco non costituisce titolo per pretendere affidamento d’incarichi legali e non è assolutamente vincolante nei confronti dei professionisti.

Il legale individuato dovrà sottoscrivere, all’atto del conferimento di incarico, che verrà assunto con apposito provvedimento (nella quale sarà previsto il relativo impegno di spesa), la Convenzione contenente le condizioni generali dell’incarico.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

ART. 13 Compenso

Il compenso da riconoscere al professionista incaricato è determinato in relazione ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n.55 e s.m.i. o, comunque, in ossequio alla normativa vigente alla data del conferimento dell’incarico e sempre in riferimento ai minimi tariffari.

Al professionista potrà essere riconosciuto un acconto sulle competenze pari al 30% dell’importo preventivato, nonché, in ogni caso, l’integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti nel corso della medesima fase di giudizio. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e alle spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l’acconto.

ART. 14 Obblighi del professionista

1. Il professionista cui venga affidato l’incarico difensionale si obbliga:

a) a comunicare prontamente all’Agenzia l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’incarico affidato come prevista dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;

b) a non azionare procedure monitorie in danno dell’Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento;

c) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l’Agenzia;

d) a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e la disciplina integrativa approvata dall’Agenzia, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;



e) a collaborare con l'Agenzia nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;

f) in caso di sentenza sfavorevole per l'Agenzia, il professionista deve darne tempestiva comunicazione all'Agenzia unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica – patrimoniale sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

ARTICOLO 15 – Trattamento dati personali

15.1 I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di conferimento dell'incarico, nel rispetto della normativa specifica.

15.2 I dati forniti dai candidati per la partecipazione all'avviso saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria., quali i controlli di veridicità.

15.3 Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

15.4 I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

15.5 Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.

15.6 I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

15.7 L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

A. Finalità del trattamento I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

B. Modalità del trattamento e conservazione Il trattamento verrà effettuato con procedure



prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

C. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

D. Comunicazione e diffusione dei dati. I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento. Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

E. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.

F. Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it.

G. Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

H. Diritti dell'interessato: In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo. E' possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali.

I. Modalità di esercizio dei diritti. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito



modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure selettive, concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione/conferimento di incarico, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia e il portale inPA nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile,



l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica.

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ARTICOLO 16 – Responsabile del Procedimento e Istruttore del procedimento

Il Responsabile del procedimento della presente procedura selettiva è l'avv. Maria Laura Chiapperini, Titolare di Incarico di Funzione dell'Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell'Agenzia. L'Istruttore del procedimento è la dott.ssa Teresa Sorino in servizio presso l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell'Agenzia.

ART. 17 Disposizioni Finali

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. L'opera del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale. E' escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza del professionista incaricato nei confronti dell'Agenzia.

L'incarico affidato sarà svolto nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali.

L'Amministrazione si riserva di annullare, riformare e/o revocare l'avviso e gli atti e/o provvedimenti allo stesso collegati dandone idonea comunicazione sul sito istituzionale nella sezione "Concorsi" e sul portale InPA.

I professionisti che presentano il curriculum accettano senza riserva le condizioni di cui al presente avviso.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia www.arpa.puglia.it (sez. Avvisi) e sul Portale Unico del Reclutamento InPA nella sezione Bandi e Avvisi

L'Istruttore

Dott.ssa Teresa Sorino

Responsabile del procedimento

T.I.F. Avv. Maria Laura Chiapperini